



**Comune di San Giovanni in Marignano
(Provincia di Rimini)**

**Regolamento di videosorveglianza ambientale per contrastare
l'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio
comunale.**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato "Codice Privacy", e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice privacy s' intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**titolare**", il Comune di San Giovanni in Marignano, nelle sue articolazioni interne, competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;

- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**responsabile esterno**”, la società, ente o associazione (individuata tra soggetti/associazioni riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, quale associazione di Protezione Ambientale ed aventi la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria con decreto del Prefetto, e comunque a seguito di specifica convenzione stipulata con il comune di San Giovanni in Marignano), incaricata dal Titolare a compiere operazioni di trattamento dei dati personali e/o di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza.
- g) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune di San Giovanni in Marignano, al fine di controllare l’abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, realizzato mediante l’utilizzo di telecamere, anche amovibili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l’accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo delle aree a rischio discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di San Giovanni in Marignano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Giovanni in Marignano, in particolare dal D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche e non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada o comunque diverse da quelle attinenti alle finalità di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 Notificazione

Il Comune di San Giovanni in Marignano nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice privacy.

Art. 6 Responsabile

1. Il Responsabile della Polizia Municipale in servizio, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in San Giovanni in Marignano presso il servizio della Polizia Municipale, è individuato con decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli Incaricati del materiale trattamento dati, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle schede di memoria o altro supporto informatico.

Art. 7 Responsabile esterno

1. L'associazione (o altro soggetto) riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, quale associazione di Protezione Ambientale ed aventi la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria con decreto del Prefetto, e comunque a seguito di specifica convenzione stipulata con il comune di San Giovanni in Marignano, è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto del Titolare del trattamento. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a fornire al Responsabile della Polizia Municipale l'elenco degli Incaricati al trattamento dei dati da lui nominati.
2. Al fine di espletare l'incarico affidatogli mediante convenzione di cui al punto 1, il Responsabile esterno si deve dotare di tutte le telecamere necessarie a tale scopo garantendo un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate deve avvenire mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.
3. Il Responsabile esterno, affidatario del servizio di cui al comma 1, nomina all'interno della propria organizzazione, i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali avente la qualifica di

Ufficiale o Agenti di Polizia Giudiziaria (*ex art. 55 C.P.P*) decretati dal Prefetto in corso di validità.

4. Qualora si renda necessario, l'eventuale società aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione di interventi di integrazione e/o manutenzione del sistema di videosorveglianza ambientale è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto del Titolare del trattamento. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a fornire al Comandante della Polizia Municipale l'elenco degli Incaricati al trattamento dei dati da lui nominati e degli amministratori di sistema.
5. Il Responsabile esterno deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento e del D. Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" allegato B, in materia di misure minime di sicurezza.
6. Il Responsabile esterno procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse.
7. I compiti affidati al Responsabile esterno devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 8 Personale autorizzato ad accedere all'ufficio dell'archivio delle videoregistrazioni

1. L'accesso all'ufficio dove sono archiviate le schede di memoria contenenti le videoregistrazioni, all'interno del Servizio di Polizia Municipale, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale del servizio di Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile di Polizia Municipale e agli Incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile di Polizia Municipale
3. Possono essere autorizzati all'ufficio all'interno del servizio di Polizia Municipale, solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli Incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiale ed Agenti in servizio presso il servizio di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione della videosorveglianza ambientale è gestita dagli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli Incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
- 5.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere, anche amovibili, dell'impianto di videosorveglianza ambientale, installate sul territorio comunale anche dai Responsabili esterni designati.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso il servizio di Polizia Municipale anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sulle schede di memoria, le immagini riprese sovrascrivono quelle precedentemente registrate.
4. Le telecamere possono essere fisse o amovibili e configurate con dei "preset" per il loro tour automatico. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei "preset" o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in "tour automatico", la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
5. L'installazione di telecamere per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art.3 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Responsabile di Polizia Municipale in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.

Art. 11 Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 Informazioni rese al momento della raccolta

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, il Comune di San Giovanni in Marignano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente - cosiddetta informativa minima - collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse.
2. L'informativa ha caratteristiche tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA - la registrazione è effettuata dal Comune di San Giovanni in Marignano per fini di sicurezza urbana".

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza rivolta al Sindaco, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. Le schede di memoria o supporti informatici contenenti le registrazioni sono protette con password e/o criptate, conformi all'allegato B – misure minime - del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 15 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice Privacy approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice Privacy approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Giovanni in Marignano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 196/20013 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.141 e seguenti del Codice Privacy.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 6 del presente Regolamento.

CAPO V
MODIFICHE

Art. 20 Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 21 Pubblicità e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale online nonchè trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente “regolamento di videosorveglianza ambientale per contrastare l’abbandono e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n°9 del 03/03/2014